

REGOLAMENTO BARBIERI, PARRUCCHIERI E MESTIERI AFFINI

ART. 1

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento tutte le imprese che esercitano le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

ART. 2

Le attività di cui all'art. 1 non possono svolgersi in forma ambulante.

ART. 3

Le medesime attività di cui all'art. 1 possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti negli articoli che seguono.

ART. 4

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o parrucchiere, le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quello di estetico, truccatore, estetica visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

ART. 5

Per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo l'intestatario deve munirsi di apposita autorizzazione valida per i locali in essa indicati da richiedere secondo le norme indicate nel presente regolamento.

Detta autorizzazione deve essere concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa di cui sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860/56, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione del preposto cui è affidata la direzione dell'azienda.

L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo tenuti dalla Camera di Commercio.

ART. 6

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita l'apposita Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni contenute nei seguenti articoli.

La Commissione Comunale si compone:

1. dal Sindaco, che la presiede, o suo delegato;
2. da 3 rappresentanti della categoria artigianale;
3. da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali; *più rappresentante*
4. dall'autorità sanitaria;
5. dal Comandante della polizia municipale;
6. da 1 rappresentante la commissione provinciale artigianato, o suo delegato, residente nel Comune. *del territorio comunale*

ART. 7

I titolari di esercizi dovranno disporre di distinti locali per uomo e donna, adiacenti e possibilmente intercomunicanti.

ART. 8

In caso di cambiamento od aggiunta di locali o di sostituzione del titolare dell'autorizzazione di esercizio, dovrà essere chiesta, con apposita istanza al Sindaco, la prescritta autorizzazione che sarà rilasciata con le norme e previo accertamento delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

ART. 9

La domanda di concessione dell'autorizzazione di esercizio deve contenere le generalità complete del richiedente, l'indicazione della persona cui è affidata la

direzione dell'esercizio, l'ubicazione e la descrizione dei locali ove si intende aprire o continuare l'attività, l'impegno formale di osservare tutte le condizioni di carattere igienico-sanitarie prescritte dalle competenti autorità e infine la descrizione delle attrezzature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

ART. 10

La domanda dovrà essere inoltre corredata:

- a) dall'elenco delle persone che saranno addette a svolgere le attività quali collaboratori, assistenti, lavoratori, apprendisti, ecc. con l'indicazione degli estremi della tessera sanitaria di ciascuno di essi;
- b) dell'attestazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, comprovante che il richiedente è regolarmente iscritto nell'apposito albo provinciale e che pertanto possiede i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956 n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda;
- c) della relazione dell'Ufficiale Sanitario del Comune attestante i prescritti requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere e mestieri affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- d) della certificazione rilasciata dalla Commissione provinciale per l'artigianato, comprovante la qualificazione professionale del richiedente e dell'eventuale direttore dell'azienda.
- e) dei documenti previsti dalle vigenti norme legislative: planimetrie, relazione tecnica, relazione dell'impianto elettrico che è stato realizzato nel rispetto delle norme CEE,....

ART. 11

L'Ufficiale Sanitario del Comune, prima di rilasciare l'attestazione di sua competenza, dovrà accertare che i locali destinati all'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, siano sufficientemente ampi, costantemente arieggiati e ben illuminati; che siano muniti di pavimenti costruiti con materiali impermeabili (escluso il legno) come pure le pareti rivestiti con materiali impermeabili fino all'altezza di metri due, per la necessaria pulizia e

disinfezione ed in possesso delle autorizzazioni di legge relative alla sicurezza degli ambienti di lavoro con adeguamento alle normative comunitarie. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa e scrupolosa pulizia e disinfezione giornaliera.

I locali inoltre, dovranno essere dotati di un armadio a sportelli chiusura ermetica, facilmente lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria utilizzata nello svolgimento della attività.

I locali infine dovranno essere dotati di lavandini fissi ad acqua continua per l'uso dei clienti e per la pulizia dei ferri e degli accessori.

ART. 12

Spetta sempre all'Ufficiale sanitario del Comune accertare, prima di rilasciare l'attestazione di cui all'articolo precedente, che i procedimenti tecnici usati nelle suddette attività diano la garanzia di avere i prescritti requisiti sanitari secondo le norme e disposizioni vigenti in materia.

Qualora si faccia uso, per la lavatura a secco dei capelli o per altre applicazioni, di sostanze infiammabili o di facile esalazione, tali sostanze dovranno essere conservate in contenitori ermeticamente chiusi e custoditi in separato locale.

ART. 13

L'autorizzazione per l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita l'apposita Commissione comunale e previo accertamento di quanto segue:

- a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'articolo 3 della suddetta legge n. 860, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda. L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla suddetta legge n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo tenuto dalla Camera di Commercio;
- b) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività.

- c) della qualificazione dei richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda. La qualificazione professionale si intende conseguita dal richiedente l'autorizzazione e dall'eventuale direttore d'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere o di parrucchiere, in qualità di dipendente o di collaboratore.
- d) che la richiesta rientri nella proporzione di:
- un esercizio di parrucchiere per donna ogni 500 abitanti;
 - " " " " " uomo o barbiere ogni 500 abitanti;
 - " " " mestieri affini ogni 1000 abitanti;
- e) che la localizzazione del nuovo esercizio non sorga nello stesso fabbricato, di fronte o adiacente ad uno similare già esistente.

L'accertamento delle condizioni e requisiti di cui alla precedente lettera b) è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

L'accertamento delle condizioni e requisiti di cui alla precedente lettera c) spetta alla commissione provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione previa indagine circa l'effettività del precedente esercizio professionale qualificato. Si ritiene comunque conseguita la qualificazione professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita se il richiedente abbia frequentato un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di addestramento e di scuole professionali, che non siano stati autorizzati e riconosciuti dai competenti organi dello Stato.

ART. 14

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

ART. 15

Nei locali destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, dovrà essere esposta l'autorizzazione del Sindaco, l'orario di apertura e di chiusura, il quadro delle tariffe dei vari servizi ed un cartello contenente le principali norme stabilite dal presente regolamento.

ART. 16

Durante i mesi estivi e precisamente dal 15 maggio al 30 settembre, le porte, le finestre ed ogni altra apertura dei locali, dovranno essere munite di tende pendule per la difesa contro le mosche. Nei locali dovrà essere eseguita, a cura e spese del titolare responsabile, una disinfezione bisettimanale con sostanze adatte e secondo le indicazioni date dall'Ufficio comunale d'igiene.

ART. 17

I locali dovranno essere muniti di recipienti a chiusura ermetica per la raccolta della spazzatura.

ART. 18

Le poltrone e le sedie per i servizi dovranno avere un apposito appoggia-capo ricoperto di carta impermeabile con dispositivo per il ricambio della stessa per ogni servizio. La biancheria dovrà essere sempre convenientemente pulita come pure le suppellettili e gli attrezzi d'uso. Gli attrezzi e la biancheria saranno sufficientemente adeguati all'intensità del lavoro ed al numero del personale addetto. I rasoi, le macchine, le forbici, i pettini, le spazzole ed ogni altro attrezzo in uso, dovranno essere ripuliti con alcool od altre soluzioni disinfettanti, prima di ogni servizio.

ART. 19

Dopo il servizio di lavatura a secco dei capelli mediante sostanze contenenti solventi iodati, clorati, bromati, ecc., dovrà procedersi immediatamente a prolungate aerazioni dell'ambiente mediante appositi aspiratori elettrici.

Nel caso di applicazioni di sostanze contenenti etere, si dovrà avere cura che nessuno fumi e che non vi siano nei locali fiamme accese.

ART. 20

Dopo la rasatura dovrà procedersi alla risciacquatura con acqua corrente, passando poi la superficie rasata con una soluzione alcoolica al 50%.

ART. 21

Il personale addetto ai servizi e quello assistente, dovrà indossare un camice bianco con le maniche chiuse ai polsi mediante elastico ai polsini. Esso dovrà curare sempre la massima pulizia con speciale riguardo alle mani e alle unghie. Prima di iniziare ogni servizio è prescritto di lavare le mani, con acqua e sapone, alla presenza del cliente.

ART. 22

Tutto il personale di servizio d'ambo i sessi, compresi il titolare ed i componenti la famiglia che eventualmente lo coadiuvassero nell'esercizio dell'attività professionale, o l'eventuale direttore d'azienda, dovrà essere munito della tessera sanitaria dalla quali risulti l'idoneità fisica e la immunità da malattie infettive o diffusive o da postumi di esse.

Tale personale dovrà normalmente sottoporsi a visita di controllo ogni anno ed ogni volta che sarà richiesto dall'autorità competente. Le visite ordinarie e straordinarie saranno sempre annotate nella apposita tessera sanitaria.

ART. 23

Le tessere sanitarie di tutto il personale saranno tenute in custodia dal titolare dell'esercizio, per essere esibite ad ogni richiesta delle autorità competenti.

Le stesse saranno soggette a rinnovo annuale.

ART. 24

Nel caso di insorgenza di malattie epidermiche od infettive, gli esercenti l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini devono immediatamente informare l'ufficiale sanitario, saranno tenuti sotto

particolare vigilanza, disponendo visite periodiche di tutto il personale, affinché l'ufficiale sanitario possa accertare che non vi siano persone affette da malattie infettive o diffuse o da postumi di esse e tali da contagiare altri.

Saranno inoltre adottate tutte quelle misure precauzionali atte a garantire lo svolgimento del lavoro in locali igienicamente idonei.

ART. 25

I locali, le attrezzature e le suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non possiedono i requisiti igienici prescritti, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività dovranno uniformarsi alle norme in esame, a cura dei proprietari, entro il periodo di un anno

ART. 26

L'orario di lavoro nei giorni feriali è regolato dalle vigenti normative.

I suddetti locali osserveranno la chiusura settimanale tutti i lunedì, non festivi, dell'intero anno solare.

Inoltre rimarranno chiusi in tutti i giorni festivi: sono da considerare festivi, fra l'altro, il giorno 4 maggio, in quanto ricorrente la festività del patrono S. Sebastiano, nonché S. Bartolomeo per Città Giardino e San Michele per Villasmundo.

ART. 27

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già esercitano i servizi professionali di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono autorizzati a continuare l'attività purché richiedano entro il termine di quattro mesi la regolare autorizzazione, che verrà concessa senza subordinazione o condizione di sorta, eccettuati i requisiti igienici e l'iscrizione dell'esercente all'albo delle imprese artigiane a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 28

I trasgressori alle norme stabilite dal presente regolamento, saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge comunale e provinciale per le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali.